

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

MARIA GIULIA BERNARDINI

(In)visibili?

La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l'età

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
destinato a GenIUS 2020-2

(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l'età

Sommario

1. Diritto, violenza, invisibilità: una prospettiva *critica*. - 2. “Non ho (ancora o più) l'età”? Il soggetto (socialmente) dominante. - 3. Le persone minori e anziane: il controverso rapporto con il parametro giuridico. - 4. Violenza e vulnerabilità in relazione all'età: molti “vuoti” e pochi “pieni”.

Abstract

All'interno della riflessione giuridica, il tema della violenza ha un rilievo cruciale. In particolare, la letteratura critica ha messo in luce il carattere *strutturale* assunto da tale fenomeno nei confronti di determinati soggetti e gruppi (spesso indicati come “vulnerabili”), ponendo in rilievo come la questione, prima ancora che il piano giuridico, riguardi quello socio-culturale, poiché è in tale sede che la violenza riceve una sua prima legittimazione. Nei suoi sviluppi più recenti, l'attenzione teorica e giurisprudenziale si è concentrata sulla *condizione* di particolare vulnerabilità in cui versano taluni soggetti e sui processi esogeni della sua creazione che si traducono nella violazione dei diritti fondamentali. In tale prospettiva, la violenza può dunque essere considerata una forma di “vulnerabilità patogena”. Assumendo questo quadro teorico-concettuale di sfondo, l'Autrice riflette sul nesso che lega (in)visibilità, vulnerabilità e violenza, nella specifica declinazione che esso assume in riferimento alle persone minori ed anziane (ossia in relazione al fattore “età”).

In the legal debate, violence has a significant importance. Critical literature, in particular, has highlighted the structural character assumed by this phenomenon with regard to certain subjects and groups (often referred to as “vulnerable”), highlighting how the issue, even before the legal field concerns the socio-cultural one, since there it receives its first legitimation. In its most recent developments, the theoretical and jurisprudential attention has focused on the condition of particular vulnerability in which certain subjects find themselves and on the exogenous processes of its creation which result in the violation of their fundamental rights. In this perspective, violence can therefore be considered a form of “pathogenic vulnerability”. Assuming this theoretical-conceptual background, the Author reflects on the link among (in)visibility, vulnerability and violence, in the specific declination that it assumes in reference to children and elderly people (i.e. in relation to “age”).

* Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Ferrara. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

*You don't see something
until you have the right metaphor to let you perceive it.*
Robert S. Shaw

1. Diritto, violenza, invisibilità: una prospettiva critica

Il rapporto tra diritto e violenza è notoriamente ambivalente, quando non contraddittorio: se da un lato una delle funzioni precipue del diritto è proprio quella di evitare il compimento di atti violenti – intesi in primo luogo, seppur non esclusivamente, come uso arbitrario della forza – da parte dei consociati, d'altro canto il suo carattere autoritativo ha indotto taluni a ritenere che la violenza possa essere considerata parte del diritto stesso, o almeno di talune sue manifestazioni, quali ad esempio le tecniche (repressive) di risoluzione dei disagi sociali¹. In questa prospettiva, il diritto (*rectius*, alcuni suoi settori, primo fra tutti quello penale) sarebbe violento in quanto produce conseguenze violente su taluni soggetti e corpi² e in ragione del fatto che, di norma, si disinteressa degli effetti prodotti. In un'ottica critica, diviene allora necessario cercare di contrastare tali effetti.

Più in generale, il tema della violenza assume un rilievo cruciale all'interno della riflessione giuridica, in ragione del fatto che esso «ancora permane intriso di confusioni teoriche e pratiche, che nascono dalla sovrapposizione irrisolta tra i temi della forza e della violenza nella loro collocazione nella sfera pubblica e privata»³. Si tratta, come è noto, di ambiti che solo una lettura ormai *anacronistica* (o, si potrebbe azzardare, *ideologica*⁴) permette di leggere in termini dicotomici o di netta separazione. Invero, ormai da tempo, oltre ad avere individuato la natura *politica* dei confini tra pubblico e privato⁵, la riflessione (filosofico-)giuridica (peraltro, non unicamente quella ascrivibile al novero delle teorie critiche) ha messo in rilievo la *continuità* delle due sfere, sì da richiamare l'attenzione sulla necessità di riconoscere la rilevanza rivestita dalle relazioni di potere all'interno tanto della sfera pubblica, quanto di quella privata. In quest'ottica, vengono in rilievo le asimmetrie di potere esistenti tra soggetti (di norma, in quanto riconducibili a specifici gruppi sociali), e la violenza può essere interpretata come una tra le modalità di esercizio del potere stesso, finalizzata al mantenimento di una relazione gerarchica tra i soggetti⁶. Emergono così almeno due questioni fondamentali, tra loro strettamente in-

¹ Per un primo inquadramento di alcune rilevanti questioni, a partire dall'approfondimento del pensiero di Walter Benjamin, cfr. C. Menke, *Law and Violence*, in *Law & Literature*, 2010, 22, 1, pp. 1 ss.; in un'ottica filosofico-politica, si veda inoltre V. Fabbrizi, *On law, power and violence: from Christoph Menke to Hannah Arendt. A critical analysis*, in *Philosophy kitchen*, 2017, 4, pp. 22 ss. e A. Catania, G. Preterossi (a cura di), *Forme della violenza, violenza della forma*, Napoli, ESI, 2007. Il convincimento in oggetto è diffuso nell'ambito dell'approccio critico al diritto, relativamente al quale rimando almeno al classico G. Minda, *Postmodern legal movements. Law and jurisprudence at century's end*, New York, New York University, 1995, nonché ai più recenti B. Bix, *Jurisprudence: theory and context*, London, Sweet & Maxwell, 1996 ed E. Christodoulidis, R. Dukes, M. Goldoni (eds.), *Research handbook on critical legal theory*, Glasgow, Edward Elgar Publishing, 2019; cfr. anche M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, Pacini, 2017.

² O. Giolo, *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2015, 15, 2, pp. 63 ss., p. 76.

³ *Ivi*, p. 73.

⁴ Questa, ad esempio, l'impostazione del pensiero neoliberale; tra i contributi più recenti sul punto, segnalo O. Giolo, *Il diritto neoliberale*, Napoli, Iovene, 2020.

⁵ Cfr. almeno J. Tronto, *Moral boundaries: a political argument for an ethics of care*, New York, Routledge, 1993.

⁶ Con le parole di Hannah Arendt: «[f]enomenologicamente è vicina alla forza individuale, dato che gli strumenti della vio-

terconnesse, relative alla specificità dei soggetti e dei corpi coinvolti all'interno delle dinamiche di potere, e che si riflettono anche sulla visibilità di questo fenomeno: si tratta, in altri termini, di comprendere chi occupi la posizione di sovra-ordinazione e chi quella di soggezione.

Al riguardo, è possibile registrare alcune costanti: incarnando l'Altro⁷, donne, minori, persone disabili, anziane, di etnia diversa da quella occidentale, non stanziali, non cristiane o con identità di genere non riconducibili al paradigma eterosessuale si trovano infatti assai più di frequente ad occupare il secondo polo della relazione, sicché finiscono per subire l'esercizio del potere da parte di chi sia di volta in volta identificato come soggetto "dominante". Ed è un potere che, per l'appunto, non di rado viene esercitato in modo violento, tanto che può considerarsi "violenza" ogni forma di abuso di potere e controllo estrinsecantesi in un sopruso fisico, sessuale, psicologico, economico.

Non è un caso, dunque, che la letteratura critica sul tema della violenza sia già molto ricca, e che da tempo abbia messo in luce il carattere *strutturale* assunto da tale fenomeno nei confronti di determinati soggetti e gruppi (sovente indicati come "vulnerabili")⁸, ponendo altresì in rilievo come la questione, prima ancora che il piano giuridico – o oltreché il piano giuridico – riguardi quello socio-culturale, poiché è in tale sede che la violenza riceve una sua prima legittimazione⁹.

Ai fini del riconoscimento (che chiaramente costituisce la preconditione per l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto) dei casi di violenza, la messa in questione della distinzione tra pubblico e privato assume peraltro un'importanza peculiare. La presenza di uno spazio chiuso, sottratto allo sguardo delle istituzioni – che, nonostante le criticità cui si accennava in apertura, mantengono comunque il ruolo di tutela dei diritti – favorisce infatti l'insorgenza e la perpetuazione delle dinamiche violente e, celandole, rende più difficile intervenire¹⁰. Per questo motivo, la sinergia tra attori pubblici e privati diviene fondamentale per individuare i fattori sistemici della violenza e contrastarli.

Non è un caso, allora, che ormai da qualche tempo lo studio delle relazioni tra (in)visibilità, vulnerabilità e violenza abbia acquisito un'importanza crescente – seppur in gran parte ancora settoriale – all'interno della riflessione (filosofico-)giuridica.

La significatività di un tema che pone rilevanti questioni socio-culturali oltreché giuridiche e l'inadeguatezza non solo degli strumenti normativi di prevenzione e contrasto di cui attualmente disponiamo, ma sovente perfino delle stesse categorie concettuali di cui ancora facciamo uso per cogliere la vastità e complessità di queste interazioni, hanno infatti portato un numero sempre maggiore di studiosi e studiosi a richiamare l'attenzione sull'urgenza di affrontare in modo sistematico le sfide poste da tale oggetto di indagine. Purtroppo, di norma quest'ultimo diviene infatti *visibile* secondo una

lenza, come tutti gli altri strumenti, sono creati e usati allo scopo di moltiplicare la forza naturale finché, nell'ultimo stadio del loro sviluppo, possono prendere il suo posto» (H. Arendt, *Sulla violenza*, Parma, Guanda, 1996 [1969], p. 41).

7 La letteratura sul tema dell'alterità e su quella che può essere considerata – parafrasando G.A. Stella, *Stella, negri, froci, giudei & co.: l'eterna guerra contro l'altro*, Milano, Rizzoli, 2009 – una "eterna guerra contro l'altro", praticata ricorrendo alla violenza in ogni sua manifestazione, è notoriamente fluviale, sicché non è possibile darne conto in questa sede.

8 In particolare, ove esercitata su donne e minori. All'interno di una bibliografia assai ricca, nell'ambito della letteratura italiana cfr. almeno i recenti L. Re, E. Rigo, M. Virgilio (a cura di), *Le violenze maschili contro le donne*, numero monografico della *Rivista Studi sulla questione criminale*, 2019, 1-2; B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *La violenza di genere dal Codice rosso al Codice Rocco. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli, 2020.

9 Ad esempio, le norme di genere che veicolano un concetto stereotipato di mascolinità, dove quest'ultima è associata alla dominanza maschile, favoriscono l'adozione di atteggiamenti violenti all'interno della cerchia familiare, che si traduce in primo luogo nel compimento di atti di violenza nei confronti della partner e di maltrattamenti nei confronti delle persone minori.

10 Ciò non toglie, invero, che la violenza possa essere agita anche sui "confini": si pensi a fenomeni quali il *trafficking* e ai processi migratori, in particolare a quelli intrapresi dalle persone minori straniere non accompagnate.

logica ancora “emergenziale”, a causa della particolare efferatezza di alcuni casi di cronaca, o perché sul piano pubblico è resa nota la vastità della loro diffusione, magari in occasione di “giornate” specificamente dedicate. Sovra-esposizione (perlopiù mediatica) e invisibilità si intrecciano, dunque, senza riuscire a restituire appieno il carattere *strutturale* assunto dal fenomeno della violenza.

L’invisibilità di quest’ultimo, generata e al contempo favorita dalla carenza di dati al riguardo¹¹ e dal fatto che atti di violenza siano perpetrati perlopiù all’interno di spazi chiusi, rimanda così anche all’invisibilità dei soggetti nei cui confronti gli atti di violenza sono praticati.

In quest’ottica, l’invisibilità può allora essere interpretata come una forma acuta di discriminazione¹², che si caratterizza per una esclusione di tipo strutturale e si nutre degli stereotipi socialmente diffusi. Tra essi, figura anche il “marchio” della vulnerabilità al quale si è fatto cenno in precedenza, inteso nella sua accezione “classica”, ossia quale attributo di un soggetto (il “soggetto vulnerabile”) che non corrisponde all’immagine del Soggetto (“forte”, o senza altra connotazione), in quanto manchevole di una o più caratteristiche che sono proprie di quest’ultimo.

Non a caso, di recente il termine “vulnerabilità” è stato oggetto di un’importante opera di rimsemantizzazione, diretta ad affrancarlo dai connotati essenzialisti, passivizzanti e stigmatizzanti che a lungo l’hanno contraddistinto¹³, e che all’interno del discorso giuridico sembrano ancora diffusi, laddove nei confronti dei (soli) soggetti vulnerabili non solo si ammette, ma è finanche richiesta l’adozione di un approccio paternalistico e di protezione da parte di istituzioni che, in tal modo, si rivelano *responsive*¹⁴. Negli ultimi anni, in particolare, la riflessione critica sulla vulnerabilità ha permesso di fare emergere i rischi connessi all’operare della *presunzione* concernente il fatto che *taluni* soggetti (perlopiù appartenenti a gruppi storicamente discriminati, esclusi e/o oppressi) siano vulnerabili e, in quanto tali, vadano protetti¹⁵.

-
- 11 Si tratta, a onor del vero, di dati dei quali è difficile venire in possesso, proprio per la peculiarità del tema e la comprensibile difficoltà delle vittime a rendere “visibile” la propria esperienza. Almeno in Italia, la maggior parte dei dati disponibili è relativa alla violenza di genere, ma negli anni non sono mancati tentativi di raccogliere dati in relazione ad altri soggetti. Ad esempio, nel giugno di quest’anno l’ISTAT ha proseguito nel solco di precedenti studi effettuando un’indagine conoscitiva di approfondimento relativa al tema della violenza tra persone minori e a danni di bambine/i e adolescenti, presentando evidenze empiriche in tema di *stalking* con vittime minori e di reati a sfondo sessuale a danno di minori, al fine di supportare i lavori della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza (Istat, *Indagine conoscitiva sulle forme di violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti*, giugno 2020). Parimenti, l’elevato numero di morti registrato all’interno delle strutture residenziali e semi-residenziali durante il *lockdown* ha rivelato la necessità di acquisire un maggior numero di dati in relazione alla condizione di coloro che vi sono ospitati, sollecitando a porre attenzione a questioni che in genere hanno costituito oggetto di confronti pubblici in modo episodico, a causa del compimento, al loro interno, di atti di violenza quali – tra gli altri – percosse, contenzione o abbandono.
- 12 H. Honneth, A. Margalit, *Recognition*, Proceedings of the Aristotelian Society, 2001, Supplementary Volume 75, pp. 111 ss.
- 13 Tale riscatto è avvenuto a partire dal “vulnerability turn”, sul quale cfr. L. Burgourgue-Larsen, *La vulnérabilité saisie par la philosophie, le sociologie et le droit. De la nécessité d’un dialogue interdisciplinaire*, in Ead. (sous le direction de), *La vulnérabilité saisie par les juges en Europe*, Paris, Pedone, 2014, pp. 237 ss. Negli ultimi anni, il dibattito in oggetto è stato caratterizzato da un vivace fermento; senza alcuna pretesa di esaustività, all’interno dell’ampia letteratura internazionale si veda M. Fine-man, *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, in *Emory Law Journal*, 60, 2010, pp. 151-275, C. MacKenzie, W. Rogers, S. Dodds (eds.), *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, New York, 2014. Nella riflessione italiana, cfr. B. Pastore, O. Giolo (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci, 2018 e A. Furia, S. Zullo (a cura di), *La vulnerabilità come metodo*, Roma, Carocci, 2020.
- 14 Emblematico, al riguardo, il noto testo R.E. Goodin, *Protecting the vulnerable: a reanalysis of our social responsibilities*, Chicago, University of Chicago Press, 1985.
- 15 Si tratta peraltro di rischi che di norma vengono acuiti dal fatto che, in relazione a quelli che vengono individuati come

Tra questi, il mancato o non pieno riconoscimento dell'*agency* individuale (dunque, dei diritti di autodeterminazione ed autonomia) assume certamente un'importanza peculiare, soprattutto ove si traduca nella mancanza di riconoscimento della capacità (giuridica e/o d'agire) del soggetto¹⁶. L'ascrizione al novero dei "soggetti vulnerabili" è infatti suscettibile di produrre, nei fatti, una cesura tra il Soggetto (non vulnerabile), nei confronti del quale l'ordinamento liberale ha il preciso compito di tenere un atteggiamento anti-paternalista, e quelli vulnerabili, che invece sembrano *richiedere* l'adozione di un simile approccio, appunto in ragione della propria intrinseca vulnerabilità, e in tal modo finiscono per risultare titolari di una soggettività "affievolita". Inoltre, l'adozione di una concezione essenzialista di vulnerabilità porta anche a nascondere il rapporto sussistente tra vulnerabilità e potere «o ancor meglio tra vulnerabilità e soggezione, che rende la vulnerabilità intrinsecamente connessa ai rapporti di dominio e alla nozione di violenza»¹⁷.

Nei suoi sviluppi più recenti, il tentativo di superare gli inconvenienti cui dà origine l'impiego della concezione di vulnerabilità in oggetto ha portato a concentrare l'attenzione teorica e giurisprudenziale sulla *condizione* di vulnerabilità in cui versano taluni soggetti, nonché sui *processi di creazione* della vulnerabilità (c.d. vulnerabilità patogena) – che si concretano nella "vulnerazione" dei diritti fondamentali – oltretutto sui *luoghi* che favoriscono, ammantandole del velo dell'invisibilità, l'instaurazione di queste dinamiche. È dunque in questa prospettiva che mi muoverò per riflettere sul nesso tra (in)visibilità, vulnerabilità e violenza, nella specifica declinazione che esso assume in relazione all'età. Di norma, minori e anziani sono infatti considerati (gruppi di) "soggetti vulnerabili"¹⁸ e, pur nella difficoltà di fare emergere dati a riguardo, le cronache narrano di numerosi casi violenza perpetrati nei loro confronti. Prima svolgere alcune considerazioni su tali aspetti, può essere utile riflettere brevemente sulla instabilità della categoria "età" e su quale sia l'età del soggetto-parametro dominante.

2. "Non ho (ancora o più) l'età"? Il soggetto (socialmente) dominante

Sin dall'epoca antica, la vita degli esseri umani è stata convenzionalmente suddivisa in stadi legati

"soggetti vulnerabili", sovente si fa ricorso a parole come "vulnerabilità", "debolezza" e "fragilità" quasi esse fossero sinonimi, mentre tali non sono: alla vulnerabilità pertiene infatti una dimensione relazionale (si è vulnerabili in relazione a qualcosa o qualcuno) che invece sembra assente qualora ci si riferisca alla debolezza e alla fragilità.

16 A mio avviso, la tematizzazione della relazione tra vulnerabilità (ontologica) e capacità costituisce la linea di studio più interessante del dibattito sul tema, e forse una delle poche che appaiono idonee a produrre conseguenze giuridicamente apprezzabili, a partire dal ripensamento della soggettività giuridica e, appunto, della nozione di capacità. Tra la letteratura più recente in tema di soggettività giuridica (con particolare attenzione al soggetto di diritto privato e al profilo di costituzionalizzazione della persona), si veda ad esempio F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il Soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, Jovene, 2020.

17 S. Zullo, *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra pretese di giustizia e pretese di diritto. Alcune considerazioni critiche*, *Politica del diritto*, 2016, 3, pp. 475-508, p. 479; F. Pizzolato, *Il governo politico del potere economico nella dimensione Costituzionale*, in Id. (a cura di), *Libertà e potere nei rapporti economici. Profili giuspubblicistici*, pp. 47-76, Milano, Giuffrè, 2010, in particolare pp. 61 ss.

18 Anche se non sarà oggetto di analisi in questo contributo, è opportuno sottolineare come, soprattutto a seguito delle crisi economiche che influiscono in modo significativo sulla precarizzazione lavorativa, anche i giovani siano considerati con sempre maggiore frequenza "soggetti vulnerabili".

all'età: se ne *La retorica* Aristotele ne individuava tre (giovinezza, maturità e vecchiaia)¹⁹, verso la fine del Seicento, con la scomparsa delle grandi epidemie, il decremento del tasso di mortalità infantile favorì l'enucleazione di un'ulteriore fase, l'infanzia, che nel corso dei secoli ha acquisito una sempre maggiore autonomia rispetto alla giovinezza. Né, invero, il processo di moltiplicazione e specificazione degli stadi che precedono la maturità (ossia l'età adulta) pare potersi circoscrivere unicamente a tali fasi, come emerge chiaramente se solo si prende in considerazione l'adolescenza, ossia quel periodo di transizione tra l'infanzia e l'età adulta che precede la giovinezza²⁰.

Lo stesso processo si registra, invero, in relazione allo stadio dell'età cronologicamente successivo alla maturità. Il progressivo allungamento della vita media che si è verificato negli ultimi decenni, causa dell'aumento dell'aspettativa di vita e del noto fenomeno dell'invecchiamento della popolazione mondiale, ha infatti portato ad individuare vari "tipi" di vecchiaia, anch'essi riconducibili in primo luogo ad una suddivisione per stadi²¹. Non a caso, sempre più di frequente si è soliti fare riferimento non alla vecchiaia come categoria unitaria e unificante, bensì ad una "terza" e ad una "quarta" età o, in alternativa, gli individui vengono ascritti alla categoria dei "giovani anziani", degli "anziani" o dei "grandi anziani"²².

Questa tendenza definitoria e classificatoria, quasi ossessiva nella sua opera di moltiplicazione degli stadi (e degli stati) esistenziali, finisce dunque per ingenerare una significativa confusione in relazione alla *age identity* dell'individuo, sia perché quest'ultima appare irriducibile al mero dato anagrafico (ad esempio, il solo riferimento all'età di una persona nulla dice in relazione alla sua condizione psico-fisica), sia perché mutano continuamente le categorie identitarie nelle quali taluno può decidere di *riconoscersi* e alle quali sovente si ricorre per *ricoscerlo*, influenzando sulla visibilità della sua soggettività. Nelle relazioni intersoggettive, del resto, l'età costituisce un criterio di giudizio primario²³, che viene impiegato per categorizzare le persone e di norma assurge a base giustificativa di considerazioni legate alla capacità di un soggetto e alla sua adeguatezza a rivestire un determinato ruolo sociale. Tuttavia, questa operazione non è affatto semplice, per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, non potendosi opporre ad un processo di invecchiamento che, nonostante i progressi raggiunti dalla tecnica, presenta ancora un carattere universale, in relazione all'età le persone cambiano la loro appartenenza categoriale *in modo involontario* nel corso del tempo, sicché diventa ancora più arduo stabilire a quale categoria possa meglio essere ricondotta la condizione esistenziale di ciascuno. Inoltre, la *soglia* di passaggio tra i vari stadi è una variabile fortemente dipendente dalla cultura e dal contesto, sicché la valutazione dell'età di un individuo – in particolare, ove diretta ad at-

19 Aristotele, *Rhetorica*, II, 12-14, 1388 b-1390 b, trad. it. di M. Donati, Retorica, Milano, Mondadori, 1966.

20 Più ampiamente, cfr. R. Bodei, *Generazioni. Età della vita, età delle cose*, Roma-Bari, Laterza, 2015.

21 Un altro criterio classificatorio può essere quello relativo all'autonomia: si pensi alla differenza tra *healthy aging* e non-autosufficienza, sul quale cfr. brevemente *infra*.

22 Pur consapevole che vecchiaia e anzianità non sono sinonimi e che, anzi, coloro che hanno riflettuto specificamente su tale condizione esistenziale hanno esplicitamente rifiutato ogni riferimento all'anzianità considerando quest'ultima un prodotto dell'ideologia neoliberale (a tal proposito, si vedano Simone de Beauvoir e Norberto Bobbio), per semplicità in questa sede mi avvarrò di entrambi i termini, senza con ciò aderire all'impostazione neoliberale che vede l'esaltazione del (solo) soggetto anziano *healthy* e consumatore. L'analisi di tale critica esula dunque dall'oggetto del presente lavoro. Sul punto, più ampiamente, cfr. S. de Beauvoir, *La terza età* (1970), Torino, Einaudi, 2002, e N. Bobbio, *De senectute e altri scritti autobiografici*, Torino, Einaudi, 1996. Si noti, inoltre, che l'allungamento dell'aspettativa di vita risente in modo significativo anche della variabile geografica: ad esempio, se nel 2017 la speranza di vita nell'Unione europea era di 83,5 anni per le donne e di 78,3 anni per gli uomini²², in Africa era 61 anni per gli uomini e 64 per le donne. Pertanto, quando ci riferiamo al rapido invecchiamento della popolazione, di norma intendiamo il contesto occidentale.

23 Cfr. A. Mucchi Faina, *Troppo giovani, troppo vecchi. Il pregiudizio sull'età*, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 4.

testarne la giovinezza o la vecchiaia, e dunque a stabilire l'*adeguatezza* della sua età – di norma dipende dalle finalità perseguite (a partire da quelle lavorative). Pertanto, non è infrequente che le riflessioni relative all'età spesso mettano in rilievo dei "non ancora" e dei "non più", ossia dei "troppo" che rivelano l'eccedenza rispetto alla norma, l'inadeguatezza di chi non abbia la *giusta età*, la sua mancata corrispondenza rispetto ad un parametro di riferimento che certamente è presente, ancorché non esplicitato e del quale, in un'ottica critica, è possibile individuare l'antropologia sottesa.

Tra i suoi connotati, ai fini che qui interessano è sufficiente mettere in rilievo proprio l'età: il soggetto-parametro è l'individuo adulto (maschio), la cui personalità è già formata, e dunque è più completa e socializzata. Si tratta di un soggetto razionale, ritenuto in grado di coniugare energia e competenza, nonché – fattore decisivo ai fini del riconoscimento della piena soggettività – di contribuire attivamente al sistema produttivo²⁴. Tale capacità gli permette, peraltro, di raggiungere più facilmente una posizione apicale all'interno della società, sì da favorire l'instaurazione di una relazione asimmetrica tra chi presenta le caratteristiche appena individuate e chi, difettando di una o più di esse, non è (considerato) in grado di soddisfare i requisiti richiesti dal parametro di riferimento, ad esempio perché si ritiene non abbia ancora una personalità completamente formata, o perché non è (ancora o più) in grado di cooperare al benessere sociale attraverso lo svolgimento di un'attività produttiva.

A livello socio-culturale, gli effetti di questo sistema di potere sono molteplici; tra essi, assume particolare rilievo l'impatto prodotto dalla "mancanza" di volta in volta rilevante sulla soggettività di chi si trovi nella condizione di soggezione, cui in precedenza ho fatto riferimento parlando di "soggettività affievolita", e che è stato efficacemente messo in rilievo dalla giurista statunitense Catharine MacKinnon quando, in relazione al carattere sessuato del soggetto-parametro, si poneva il celebre interrogativo: «are women human?»²⁵.

Il dubbio (chiaramente retorico) relativo alla piena umanità delle donne – e, estendendo il pensiero di MacKinnon, dei vari soggetti non paradigmatici – deriva dal fatto che la presenza del soggetto-parametro porta a riconoscere i tratti distintivi della "piena umanità" unicamente a chi ne incarna le caratteristiche. Ed è appunto la presenza di tale sistema di potere che impedisce di rispondere in modo compiutamente affermativo alla domanda posta da MacKinnon sulla (piena) umanità, declinata chiaramente in riferimento all'età.

La questione, invero, è complessa, a causa della compresenza di immagini confliggenti legate tanto alla minore età, quanto alla vecchiaia; i due percorsi, peraltro, non viaggiano perfettamente in parallelo. Per quanto riguarda i/le minori²⁶, senza spingersi agli estremi del fenomeno dei c.d. "*feral children*", basti pensare a come gli studi condotti nell'ambito delle scienze psicologiche e sociali abbiano rivelato che è ancora diffusa un'immagine stereotipata delle bambine e dei bambini, secondo la quale tali individui sarebbero carenti degli attributi pienamente umani che si acquisiscono con la socializzazione, ossia linguaggio, socievolezza, intelligenza²⁷. Specularmente, anche gli stereotipi relativi alla vecchiaia socialmente più diffusi inducono ancora a ritenere che il crescente deterioramento delle

24 Questa, ad esempio, è notoriamente l'antropologia politica assunta da John Rawls come base della sua teoria della giustizia. Cfr. J. Rawls, *Una teoria della giustizia* (1971), Milano, Feltrinelli, 2008.

25 C. MacKinnon, *Are Women Human? And Other International Dialogues*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2006.

26 Come già in relazione alla dialettica anzianità/vecchiaia, per semplicità espositiva nel prosieguo del lavoro farò (anche) uso dell'espressione "minori". Giova però osservare che questo sostantivo contiene già in sé un richiamo ad un parametro di riferimento, rivelando così la mancata corrispondenza e l'inferiorità: minore rispetto a chi? Inoltre, mentre questo termine qualifica i soggetti al di sotto dei diciotto anni nell'ordinamento italiano, esso di norma non compare nei testi delle convenzioni internazionali.

27 Cfr. S. Loughnan, N. Haslam, *Animals and Androids: Implicit Associations Between Social Categories and Nonhumans*, in *Psychological Sciences*, 2008, 18, pp. 116-121.

capacità cognitive e relazionali dovuto alla senescenza – capacità considerate fondamentali per il riconoscimento dell'umanità – incida *inevitabilmente* sulla lucidità della persona anziana²⁸, rendendola manipolabile, e ingeneri in essa un regresso all'età infantile, così favorendo la perdita dei caratteri di piena umanità (in tal modo, dunque, al “non ancora” relativo alla persona minore si sostituisce il “non più” che contraddistingue quella anziana)²⁹.

3. Le persone minori e anziane: il controverso rapporto con il parametro giuridico

Orbene, questo mancato (adeguato) riconoscimento ha interessato anche la sfera giuridica, al cui interno, in modo non dissimile da quanto accade nel più ampio contesto sociale, il Soggetto paradigmatico è notoriamente costituito dall'uomo adulto.

Se anche l'età costituisce uno degli elementi in relazione ai quali le fonti normative prevedono sovente un divieto di discriminazione³⁰, tuttavia in questo contesto la *visibilità* della condizione esistenziale delle persone minori e di quelle anziane appare sensibilmente diversa.

Innanzitutto, nel primo caso il diritto stabilisce esplicitamente un'età di passaggio tra status (la fissazione della maggiore età). Al contrario, esso tace nel secondo: una volta raggiunta l'adulthood, l'età rileva infatti al più come requisito per ottenere determinati benefici, ma dal punto di vista giuridico il suo progredire non comporta alcun cambiamento di status.

Inoltre, anche l'evoluzione dei dibattiti relativi alle rappresentazioni delle soggettività delle persone minori e anziane, che si riverberano sull'esplicito riconoscimento del loro “diritto ad avere diritti” (nonché sui tipi di diritti di cui sono riconosciuti titolari) non è la medesima.

Per quanto concerne le persone minori, storicamente si è assistito ad un percorso che ha portato, almeno formalmente, al compiuto superamento dell'idea di una loro non-soggettività, che in realtà era diffusa all'interno della sfera giuridica anche fino a tempi relativamente recenti. Lo testimonia, ad

28 Non si tratta di contestare il fatto che la senescenza *possa* comportare il declino di talune capacità, ma la fondatezza delle presunzioni che vi rinvercano un carattere di necessità.

29 Cfr. A. Mucchi Faina, *op. cit.*, p. 17. Ancora negli anni Settanta del Novecento, Simone de Beauvoir si chiedeva infatti «i vecchi sono degli esseri umani?» e a rispondere che «a giudicare dal modo con cui sono trattati nella nostra società, è lecito dubitarne. Per questa società, essi non hanno le stesse esigenze e gli stessi diritti degli altri membri della collettività: a loro si rifiuta anche il minimo necessario. Gli anziani vengono deliberatamente condannati alla miseria, ai tuguri, alle malattie, alla disperazione» (S. de Beauvoir, *La terza età* cit.). Se le parole della filosofa francese sembravano già di perdurante attualità prima della pandemia, la “strage degli anziani” avvenuta nei mesi scorsi all'interno delle residenze socio-assistenziali di tutto il mondo non fa che confermare l'importanza di sollevare questi interrogativi, al fine di predisporre strategie dirette al miglioramento delle condizioni di vita di tali individui, che passano necessariamente anche per il riconoscimento della loro piena soggettività.

30 Si tratta di un divieto che non è sempre esplicito. Ad esempio, nell'art. 3 della Costituzione italiana non è possibile individuare un esplicito divieto di discriminazione in ragione dell'età, che andrà dunque presa in considerazione attraverso la clausola “ogni altra condizione”. All'interno della Carta costituzionale, del resto, l'età viene più volte in rilievo in riferimento alle persone minori, non a quelle anziane (per un primo inquadramento, cfr. P. Passaglia, *I minori nel diritto costituzionale*, 2010, in *Persona e danno* https://www.personaedanno.it/dA/bef1e1aada/allegato/AA_019215_resource1_orig.pdf). Al contrario, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sussiste uno specifico divieto di discriminazione in ragione dell'età (art. 21), e sono prese in considerazione sia la soggettività delle persone minori (art. 24), sia quella delle persone anziane (art. 25).

esempio, la vicenda di Mary Ellen Wilson, che alla fine dell'Ottocento riuscì ad ottenere tutela dagli abusi perpetrati dalla famiglia affidataria unicamente perché un noto attivista dell'epoca, Henry Bergh, contribuì a rendere nota la sua storia facendo appello alla normativa allora esistente a tutela dei diritti – non dei bambini, nonostante in quegli anni iniziassero già ad essere adottate le prime legislazioni sul tema, ma – degli animali³¹. Ancora oggi, del resto, la diffusione di prassi come quella dello sfruttamento e del lavoro minorile, nonché di fenomeni come – tra gli altri – la tratta delle persone minori, matrimoni precoci (c.d. “spose bambine”), o forme più o meno mascherate di “schiavitù”³², ripropongono il tema del mancato riconoscimento della piena soggettività di tali individui, in particolare ove declinato secondo una prospettiva di genere.

A ben vedere, tuttavia, in questi casi il problema attiene in primo luogo al profilo dell'effettività dei diritti fondamentali e umani, non a quello della loro titolarità, che pare oggi godere di consenso diffuso, almeno a seguito dell'entrata in vigore della *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (CRC), ultima tappa internazionale del processo culturale che ha portato all'esplicito riconoscimento della titolarità dei diritti umani in capo alle e ai minori e ha favorito l'affermazione di una visione complessa della loro soggettività³³. All'interno della CRC si cerca infatti di coniugare il riconoscimento della capacità³⁴ delle persone minori (cfr., in particolare, il diritto all'ascolto di cui all'art. 12³⁵) con la speciale protezione dovuta in ragione della specifica vulnerabilità, e di affrancare altresì tali soggetti dall'associazione esclusiva allo *status filiationis*³⁶.

- 31 Tra i contributi che legano le rappresentazioni culturali dell'infanzia e i diritti dei bambini, con riferimento alla letteratura italiana e senza alcuna pretesa di esaustività si rimanda almeno a I. Fanlo Cortes, *Bambini e diritti. Una relazione problematica*, Torino, Giappichelli, 2008; M. Lalatta Costerbosa, *Il bambino come nemico. L'eccezione humboldtiana*, Roma, DeriveApprodi, 2019; P. Ronfani, *I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali*, Milano, Guerini Scientifica, 1995, nonché il più recente *I diritti dei bambini: vecchie e nuove questioni*, in *Sociologia del diritto*, 2013, 2, pp. 107-130. Infine, per un *excursus* storico e interdisciplinare che fa specifico riferimento violenza nei confronti delle e dei minori, cfr. M. Polo, *Le violenze contro i minori: cause e conseguenze*, in *Psychofenia*, 2017, 35-36, pp. 185-208.
- 32 Anche se il focus è più ampio rispetto a quello della condizione del/la minore, un'interessante indagine relativa alle forme di schiavitù antiche e contemporanee, interpretate come processi di de-umanizzazione, cfr. M. Simonazzi, Th. Casadei (a cura di), *Nuove e antiche forme di schiavitù*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018. Un focus specifico sulle persone minori vittime di tratta e sfruttamento in Italia è quello di Save the Children, nel Rapporto 2018 dal titolo *Piccoli schiavi invisibili*.
- 33 Ad esempio, nel preambolo della Convenzione de l'Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale, il riferimento è alle persone minori come persone e soggetti di diritti, in grado di compiere autonomamente le proprie scelte.
- 34 Si pensi alla valorizzazione della capacità di discernimento e della capacità negoziale delle persone minori, come parte di un più ampio processo teso a riconoscere a tali soggetti un ruolo attivo nel caso in cui debba essere presa una decisione che li riguarda.
- 35 Di norma, il diritto all'ascolto è inteso come manifestazione del diritto alla libertà di espressione e di quello di *agency*. Si tratta di una previsione che assume un'importanza fondamentale, laddove per il suo tramite chi è minore è esplicitamente riconosciuto quale soggetto di diritto ed attore sociale, dunque titolare del “diritto ai diritti”.
- 36 In relazione ai profili summenzionati, cfr. in particolare artt. 31-40 CRC; la violenza è definita all'art. 19 CRC. Con specifico riferimento all'ordinamento italiano, è stato osservato che solo con l'entrata in vigore del d. lgs. 154/2013 ha avuto luogo la ri-concettualizzazione teorica della soggettività giuridica della persona minore, attraverso l'affrancamento dalla sua qualificazione esclusivamente come membro dello *status filiationis* (S. Vantin, *Ordine sociale, gerarchie familiari e soggetti di diritto nella società globale. I diritti dei minori e la sfida del pluralismo*, in *Jura Gentium*, 2015, <https://www.juragentium.org/forum/infanzia/it/vantin.html>). Più ampiamente, cfr. l'analisi di L. Fadiga, *Da figlio a bambino: il fanciullo come persona titolare di diritti*, in *Jura Gentium*, 2015, <https://www.juragentium.org/forum/infanzia/it/fadiga.html>. Non sono tuttavia certa che, in relazione allo specifico tema della violenza, l'affrancamento dallo *status filiationis* possa dirsi definitivamente compiuto: assai spesso, infatti, il riferi-

Al contrario, il dibattito relativo al riconoscimento della soggettività delle persone anziane appare maggiormente “polarizzato”, tanto che anche il confronto relativo all’opportunità che le Nazioni Unite adottino una specifica convenzione a tutela dei loro diritti sembra essersi arenato³⁷, principalmente a causa della difficoltà di individuare i “confini” del gruppo in questione e di ravvisare al suo interno una qualche omogeneità.

In particolare, osta al raggiungimento del consenso necessario all’elaborazione di una convenzione specificamente dedicata al riconoscimento dei diritti umani l’incapacità di considerare in modo unitario (ossia, appunto, come facenti parte di un unico “gruppo”) coloro che sono interessati da un processo di “invecchiamento attivo” e coloro i quali, al contrario, si trovano in una condizione di non autosufficienza. Mentre nel primo caso è ormai un dato acquisito come lo scopo del diritto e delle istituzioni sia quello di promuovere al massimo grado l’autonomia delle persone³⁸, nel secondo si incontrano maggiori resistenze culturali in relazione al riconoscimento dei diritti su un piano di eguaglianza, soprattutto per quanto concerne i diritti di autonomia e – ancora una volta – la presunzione relativa alla capacità degli individui. Ciò è tanto più vero, peraltro, ove la soggettività dei cui diritti si discute sia quella delle persone che sono ospiti di strutture di *long term care*³⁹. Al riguardo, è certamente opportuno segnalare come, anche a seguito dell’approvazione della *Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità*, sia in atto un generale processo culturale di rivalutazione della capacità in senso universale, recepito anche da attenta giurisprudenza, che sta portando al riconoscimento della soggettività e dei diritti di autonomia degli individui di norma considerati più “vulnerabili”⁴⁰, in un’ottica convergente con quella espressa da Stefano Rodotà attraverso il ricorso al concetto di «auto-

mento è alle donne e ai/minori, il che suggerisce – sembra – a considerare la relazione tra madri e figli (le une e gli altri, vittime di violenza), anziché le distinte soggettività.

37 Diversamente, dal 2015 è in vigore la Convenzione inter-americana sui diritti delle persone anziane. Per un’introduzione, cfr. F. Seatzu, *Sulla convenzione dell’organizzazione degli stati americani sui diritti delle persone anziane*, in *Anuario Español de derecho internacional*, 2015, 31, pp. 349-366.

38 Tale valorizzazione è considerata funzionale anche alla prevenzione di abusi e maltrattamenti. Tra i documenti più rilevanti, elaborati principalmente dalla piattaforma AGE, cfr. la *Carta europea dei diritti e delle responsabilità degli anziani bisognosi di assistenza e di cure a lungo termine*, https://www.age-platform.eu/sites/default/files/EU%20Charter%20-%20Accompanying%20Guide_IT.pdf

39 A questo proposito, va dato conto del fatto che un’importante opera di monitoraggio e di tutela dei diritti fondamentali è compiuta dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, al fine di evitare che tali strutture possano configurarsi come moderne “istituzioni totali” e che sia rispettata la loro libertà di scelta. Sembra allora necessario riflettere in modo più approfondito sulla “libera condizione” di tali soggetti, nonché sui requisiti formali e sostanziali in cui essi formano la loro volontà, e sul relativo ruolo svolto dal diritto. Su tali aspetti, cfr. almeno il recente A. Facchi, O. Giolo, *Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2020; per alcune riflessioni introduttive sulle questioni più significative poste dalla declinazione del tema della libertà all’interno delle strutture di *long term care*, cfr. M.G. Bernardini, *Luoghi di “cura”, libertà, diritti. Riflessioni minime su segregazione e istituzionalizzazione nella società contemporanea*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2019, 49, 2, pp. 417-432.

40 All’interno della CRPD, infatti, l’art. 12 riconosce la capacità (giuridica e d’agire) universale e l’art. 19 il diritto alla vita autonoma e indipendente. Soprattutto con riferimento alla disabilità, cfr. anche M.G. Bernardini, *L’ambigua capacità. Riflessioni minime sulla rinnovata attualità di un dibattito e primi tentativi di chiarificazione concettuale*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2020, 1, pp. 43-62. Per quanto concerne l’ordinamento italiano, una significativa pronuncia giurisprudenziale che va nel senso della rivalutazione della soggettività capace è l’ordinanza n. 4709/2018 della Corte di Cassazione; per un commento, cfr. M. Di Masi, *Ads, “gap” cognitivi e senilità: la Cassazione presidia l’autodeterminazione degli autosufficienti*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2018, 2, pp. 307-319.

nomia presidiata»⁴¹.

Significative novità si registrano peraltro anche all'interno delle narrazioni, ancora diffuse all'interno della sfera giuridica, che fanno riferimento alle persone minori ed anziane considerandole "soggetti vulnerabili", e che l'ordinamento è tenuto a proteggere in ragione della loro particolare condizione⁴². Anche in questo contesto, infatti, si può individuare una tendenza crescente ad affrancare il termine "vulnerabilità" da una concezione "passivizzante" della soggettività, laddove sempre più di frequente più che (o, talvolta, oltreché) alla vulnerabilità intrinseca il riferimento è alla *condizione* di speciale o particolare vulnerabilità⁴³. In quest'ottica, l'attenzione è posta ai processi esogeni di creazione della vulnerabilità (che si traducono anche nella violazione dei diritti fondamentali), nonché ai luoghi in cui tali accadimenti si verificano⁴⁴. Poiché ciò si riscontra anche analizzando i dibattiti ed i documenti normativi in cui viene affrontato lo specifico tema della violenza, quest'ultima può allora essere considerata una forma di vulnerabilità patogena e, come tale giustificare alcune considerazioni sull'articolazione del nesso esistente tra quest'ultima, l'(in)visibilità delle persone minori ed anziane e la loro condizione di vulnerabilità.

4. **Violenza e vulnerabilità in relazione all'età: molti "vuoti" e pochi "pieni"**

L'emergenza pandemica, soprattutto nei primi mesi di *lockdown*, ha purtroppo richiamato l'attenzione pubblica su un tema in realtà già noto, che tuttavia si è aggravato nei mesi appena trascorsi: si tratta del "vuoto" relativo all'assenza di adeguata consapevolezza concernente la relazione tra violenza, invisibilità ed un'età che, a causa del suo "troppo", non può essere considerata come paradigmatica e, come tale, viene legata alla vulnerabilità⁴⁵. Il fenomeno, chiaramente, è complesso, per

⁴¹ S. Rodotà, *La vita e le regole*, Milano, Feltrinelli, p. 22.

⁴² Proprio ricorrendo al paradigma della vulnerabilità, Jonathan Herring sfida la concezione dominante, in base alla quale bambine e bambini non possono avere gli stessi diritti degli adulti in ragione della loro "speciale vulnerabilità", mettendo in discussione la presunzione di competenza relativa agli adulti. Cfr. J. Herring, *Vulnerability, childhood and the law*, Dordrecht, Springer, 2018.

⁴³ Ad esempio, nel caso delle persone minori, la legge 47/2017 reca disposizioni in materia di misure di protezione degli individui minori stranieri non accompagnati, motivando la specifica cura all'art. 1, comma 2 «in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità». In questo caso, il rischio della categorizzazione sembra remoto, perché la vulnerabilità è individuata in considerazione di un fattore relazionale, ossia la mancanza di accompagnamento. Si noti, inoltre, che sul piano internazionale il Comitato per i diritti del fanciullo ha abbandonato il riferimento a "gruppi vulnerabili di bambini", a favore dell'espressione "bambini in situazioni vulnerabili", proprio per dare enfasi alla situazione relazionale in cui si trova il minore; per una disamina più articolata e il riferimento ai documenti rilevanti, cfr. F. Ippolito, *Vulnerability as an emergent principle in international law of human rights?*, in *Ars interpretandi*, 2019, 2, pp. 63-93.

⁴⁴ Con specifico riguardo alla tutela processuale penale (nonché all'inadeguatezza del sistema processuale italiano in relazione alle persone minori), si sofferma su tale mutamento di prospettiva F. Trapella, *La tutela del vulnerabile. Regole europee, prassi devianti, possibili rimedi*, in *Archivio Penale*, 2019, 3, pp. 1 ss.

⁴⁵ Anche se non si pone specifica attenzione alla violenza, approfondisce alcune rilevanti questioni che afferiscono alla relazione tra condizioni di vulnerabilità e pandemia V. Lorubio, *La considerazione delle persone vulnerabili tra forti proclami internazionali e deboli risposte interne, durante la prima fase di vigenza delle misure di contrasto al Covid-19*, in *DPCE online*, 2020, 2, pp. 2615-2641.

le diverse *forme* in cui esso può estrinsecarsi⁴⁶, la pluralità dei *soggetti* che possono realizzare le relative condotte (attive o omissive)⁴⁷, nonché in ragione differenti *luoghi* (fisici o virtuali) in cui queste ultime si concretizzano.

Chiaramente, il “vuoto” concerne in primo luogo l’assenza di dati: *si sa*, in un modo in realtà impreciso e con stime che sicuramente peccano per difetto a causa della difficoltà di effettuare rilevazioni ufficiali del fenomeno, che sono aumentati i casi di violenza (fisica e *online*) e che l’invisibilità di tali accadimenti è stata favorita dal confinamento generalizzato. Il “vuoto”, inoltre, riguarda anche la tutela offerta dall’ordinamento: alla già strutturale difficoltà di prevenire e contrastare il fenomeno in oggetto (derivante principalmente da ragioni culturali che pongono un problema di *conoscenza* e di *consapevolezza* anche tra gli stessi soggetti che partecipano alle dinamiche violente e tra gli operatori), da difficoltà relative all’emersione del “sommerso”, da difficoltà di “messa in rete”⁴⁸ e dallo strutturale sotto-finanziamento del settore, si sono aggiunte infatti altre criticità. Tra queste, l’interruzione dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza, che è stata registrata in modo pressoché generalizzato durante la pandemia e ha certamente esacerbato la condizione di vulnerabilità sia delle persone minori, sia di quelle anziane⁴⁹.

Al riguardo, giova osservare come – almeno fino alla pandemia – l’invisibilità non sembri avere riguardato allo stesso modo le condizioni esistenziali delle persone minori e di quelle anziane. In relazione alle prime, nonostante molto resti ancora da fare soprattutto per quanto concerne l’aspetto della prevenzione, va infatti riconosciuta l’importante opera dell’associazionismo di settore – e, su impulso “dal basso”, anche delle istituzioni e degli organismi internazionali e nazionali⁵⁰ – in relazione alla raccolta dei dati, alla diffusione della consapevolezza sull’esistenza del fenomeno, nonché all’individuazione di strumenti (anche normativi) che consentano di *prevenire* oltretutto (o prima che) di contrastare le molteplici forme di violenza⁵¹. È opportuno segnalare come, in tali casi, sempre più

46 Si pensi, tra le altre, alla violenza psicologica, sessuale, fisica, economica, o all’abbandono. Se non mi sembra che queste forme di violenza colpiscano unicamente le persone minori o quelle anziane, altre paiono commesse principalmente nei confronti delle/i minori, come la violenza assistita.

47 Si tratta, come è noto, di familiari, *care-givers* professionali o non professionali e, soprattutto nel caso delle persone minori, di “pari” (anche nel caso della violenza “tra pari”, tra l’altro, la variabile di genere assume un rilievo significativo, in quanto le modalità stesse in cui è esercitata la violenza sono differenti; prevale, in particolare, quella psicologica).

48 A titolo di esempio, basti pensare che per ragioni di *privacy* i sistemi informativi della sanità, delle forze dell’ordine e dei servizi sociali non sono collegati, sicché risulta ancora più arduo individuare i casi di violenza.

49 Per quanto riguarda le persone minori, l’attenzione alla violenza è stata specifica: cfr. il documento dell’UNICEF, *Protecting children from violence in the time of COVID-19*, agosto 2020. In relazione alle persone anziane, il tema della violenza è invece venuto in rilievo all’interno di un contesto più ampio, testo a porre attenzione sulla titolarità, in capo a questi soggetti, dei diritti umani, nonché a rimarcare la perdurante presenza della discriminazione strutturale nota come “ageismo”; cfr. almeno il Policy Brief delle Nazioni Unite *The impact of Covid-19 on older people*, maggio 2020.

50 *Ex multis*, cfr. almeno UN Committee on the Rights of the Child, General Comment n. 13, *The right of the child to freedom from all forms of violence*, 18 aprile 2011; il recente Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: conquiste e prospettive a trent’anni dall’adozione*, Roma 2019 (sulla violenza, si veda in particolare il contributo di A. Leandro, C. Zonile, *La tutela da ogni forma di violenza*, pp. 258-272).

51 Si noti come, a seguito degli scandali mediatici recentemente occorsi (tra essi, il c.d. “caso Bibbiano”), nell’ordinamento italiano si sia ulteriormente diffusa la consapevolezza relativa alla necessità di intervenire sul sistema della difesa dei diritti delle persone minori, al fine di innalzare il grado di tutela. A questo processo va altresì ascritto il dibattito relativo alla riforma dell’art. 403 c.c. in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori, oggetto di una (controversa) proposta di legge risalente al 2017 (atto Camera 4299), di recente sollecitata – appunto a seguito del “caso Bibbiano” – anche dall’Autorità Garante Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

spesso sia opportunamente posta un'attenzione speciale al genere: l'intersezione tra genere e minore età espone infatti maggiormente al rischio di subire una violenza di natura sessuale⁵², e amplifica altresì in modo significativo la portata dell'oppressione, dell'esclusione e della discriminazione sofferte⁵³. Alla luce di quanto osservato, e nonostante in pratica il fenomeno della violenza sulle e tra le persone minori costituisca purtroppo ancora un sommerso, non sembra dunque che si possa parlare di una completa invisibilità del fenomeno.

Al contrario, non pare che lo stesso possa dirsi in relazione alle persone anziane, per le quali la pandemia ha dunque funzionato in modo ancor più significativo come catalizzatore di attenzione pubblica, principalmente a causa dello scandalo delle RSA che ha portato alla "strage silenziosa" di un'intera generazione. Anche se è un fenomeno tutt'altro che nuovo, la violenza nei confronti di questi individui è infatti divenuta oggetto di analisi rigorose solo in tempi molto recenti, principalmente nell'ambito degli studi relativi alla salute pubblica e in quelli di rilevanza penalistica; si ritiene infatti che gli studi sul tema scontino un ritardo di almeno vent'anni rispetto a quelli che hanno ad oggetto la violenza su donne e minori⁵⁴.

Si comprende allora meglio come alla tendenziale invisibilità del tema si accompagni la consapevolezza relativa al fatto che si tratta di una questione che pone rilevanti sfide in tema di tutela dei diritti umani, anche in ragione del processo di invecchiamento globale⁵⁵. Si pensi, ad esempio, che le stime ufficiali più recenti cui fa riferimento la letteratura relativa al fenomeno sono sostanzialmente quelle pubblicate nel 2011 dalla WHO, che ne ha fornito anche la pressoché unica definizione, ponendo l'accento – oltre che sulle forme più conosciute di violenza – anche sull'incuria, sull'abbandono e sulle gravi forme di perdita di dignità e di rispetto sovente esperite da tali individui⁵⁶. Tali violazioni si verificano, in particolare, all'interno del contesto familiare e delle strutture residenziali e semi-residenziali (le strutture di *long term care*), che non a caso di recente sono state definite «manicomi nascosti»⁵⁷, sì da richiamare l'attenzione sul fatto che quelle pratiche che venivano compiute

52 Al contrario, l'appartenenza di genere non sembra incidere in modo significativo sulla probabilità di essere vittime di violenza "in generale": se i bambini sono un po' più a rischio di subire punizioni corporali, la disparità di genere penalizza invece fortemente le bambine nel caso di violenze sessuali. Per un approfondimento della situazione italiana e globale, cfr. almeno il dossier *Terre des Hommes* (a cura di), *La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2019*, nonché E. Bernacchi, A. Fabris, M. Zelano, *Studio multi-paese sui drivers della violenza all'infanzia. Rapporto Italia*, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2016.

53 Come è noto, questo accade laddove i soggetti nei cui confronti vengono agiti atti violenti o discriminatori sono portatori di molteplici identità discriminate ed oppresse (c.d. "intersezionalità"). La riflessione in tema di intersezionalità, notoriamente inaugurata da Kimberlé Crenshaw, vanta una diffusione sempre maggiore anche all'interno del contesto italiano; cfr., in particolare, B. Bello, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, Franco Angeli 2020. S un particolare tipo di violenza intersezionale, in cui rilevano età, genere e disabilità, cfr. M.G. Bernardini, *Giustizia vs diritto? A proposito dei diritti delle donne con disabilità* in E. Urso (a cura di), *Leggi, diritto, giustizia ed etica: un dialogo tra storia e presente*, Libellula University Press, Lecce-Tricase 2019, a cui mi permetto di rinviare per un tema spesso ancora "invisibile" nel dibattito pubblico.

54 Per un approfondimento di questi aspetti, cfr. J.E. Storey, *Risk factors for elder abuse and neglect: A review of the literature*, in *Aggression and violent behavior*, 2020, 50, pp. 1-13.

55 Cfr. almeno WHO, *World report on ageing and health*, Geneva, 2015.

56 Sul punto, e per ulteriori approfondimenti, cfr. anche <https://apps.who.int/violence-info/elder-abuse/>

57 G. Merlo, C. Tarantino (a cura di), *La segregazione delle persone con disabilità: i manicomi nascosti in Italia*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018. Il riferimento esclusivo alla disabilità contenuto nel titolo non deve ingannare: al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le persone con disabilità "spariscono", per divenire persone anziane non autosufficienti.

all'interno delle istituzioni manicomiali e che, soprattutto nel periodo basagliano, in Italia suscitavano tanto scandalo perché apertamente lesive dei diritti umani – prima fra tutte, la contenzione – continuano ad essere praticate ancora oggi. Come è facile intuire, si tratta di violazioni dei diritti che risentono in modo significativo di una connotazione di genere, a causa dell'interazione tra l'ageismo e il sessismo, che rendono la violenza agita nei confronti delle donne anziane ancor più facilmente invisibile, in ragione dell'ostilità culturale a considerarle non solo come soggetti, ma anche come sessuati⁵⁸.

Ancora una volta, allora, emergono i diversi "vuoti" che contribuiscono all'invisibilità di tali fenomeni: attengono alla consapevolezza socio-culturale della loro esistenza, nonché alla piano della tutela, che si estrinseca primariamente nell'incapacità di agire sul piano della prevenzione⁵⁹.

In quest'ottica, può accogliersi con favore il fatto che attualmente sia all'esame delle Camere un disegno di legge che mira a prevenire e contrastare le condotte di maltrattamento e di abuso a danno delle persone minori e anziane all'interno delle strutture pubbliche e private⁶⁰. Ed è fondamentale, al fine di garantire una tutela effettiva, che significative risorse siano investite sul piano di una formazione che non sia diretta unicamente a far acquisire consapevolezza in relazione alle varie forme di violenza che possono essere agite (elemento comunque fondamentale nell'ottica della prevenzione e del contrasto), ma anche (e prima ancora) a *vedere* tali persone, *riconoscendole* come titolari dei diritti fondamentali e, dunque, anche del diritto ad essere libere da ogni forma di violenza.

58 In relazione alle strutture residenziali e semi-residenziali, si pone anche un elemento quantitativo: le donne anziane costituiscono circa il 75% delle persone ospitate. I contributi scientifici sul tema della violenza nei confronti delle donne anziane sono decisamente esigui; tra le significative eccezioni, segnalo i due volumi a cura di H. Bows, *Violence against older women*, Palgrave Macmillan, Cham (Sw), 2019.

59 In quest'ottica, è dunque non solo opportuna, ma certamente indispensabile l'azione di monitoraggio posta in essere dall'Autorità Garante per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale proprio in riferimento alle strutture socio-sanitarie.

60 Cfr. il disegno di legge pendente davanti alla Prima Commissione permanente del Senato *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*. Il riferimento tanto al settore pubblico, quanto a quello privato pare quanto mai opportuno.